



ATTIVAZIONE O ADESIONE ALLA MEDIAZIONE FAMILIARE - CONSENSO INFORMATO

- 1) La mediazione familiare è volontaria e con essa la coppia ha la possibilità di negoziare e di condividere le decisioni: accordi condivisi saranno più soddisfacenti anche per i figli.
- 2) La mediazione familiare è utile per migliorare il rapporto della coppia in crisi prima che il conflitto tra le parti divenga insanabile; per affrontare nel migliore dei modi il percorso quando ormai si è deciso di porre fine alla relazione e vi è elevata conflittualità tra le parti; per accompagnare i genitori a scelte orientate a preservare i figli minori dalle conseguenze dannose scaturenti dall'alta conflittualità dei genitori; per risolvere specifiche questioni riguardanti relazioni e/o rapporti conflittuali tra i componenti della famiglia, anche a mezzo della sottoscrizione di una scrittura di conciliazione, il cui contenuto potrà essere inserito nell'**accordo** di separazione o cessazione degli effetti civili del matrimonio o di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, trovando così piena valenza e riconoscimento giuridico.
- 3) Gli accordi relativi alle questioni di stato civile e ai minori, essendo materie sottratte all'autonomia negoziale dei coniugi, rivestono infatti efficacia vincolante solo in forza di:
 - a) Provvedimenti giudiziali (omologazione, sentenza, decreto)
 - b) Convenzione di Negoziazione Assistita ex art. 6 del D.L. 132/2014, procedimento mediante il quale si perviene ad un accordo raggiunto dinanzi agli avvocati e produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
 - c) Accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile (solo se in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti art. 12 D.L. 132/2014).
- 4) L'art. 6 terzo comma del D.L. 132/2014 prevede che *"Nell'accordo si da' atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori"*.
- 5) L'art.155 c.c., così come modificato dalla L.54/2006 in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli, dispone che *"anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale"*.
- 5) Il successivo art.155sexies c.c. stabilisce che *"qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli"*.
- 6) Gli Esperti in mediazione familiare del **"Centro di mediazione familiare e accompagnamento alla genitorialità Concordia"** hanno una formazione specifica che risponde agli standard minimi stabiliti dal FORUM EUROPEEN - Formation et Recherche en Médiation Familiale (www.europeanforum-familymediation.com). Inoltre, i mediatori familiari agiscono nel rispetto della deontologia professionale regolamentata dall'European Code of Conduct for Mediators firmato a Bruxelles il 2 luglio 2004. Infine, il ruolo e la funzione del mediatore familiare sono chiaramente delineati dalla Raccomandazione (98)/1 del 19.01.98 del Consiglio d'Europa, nonché dalla Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.
- 7) Nella ipotesi di mediazione familiare **VOLONTARIA**, a prescindere dalla fase e dal grado di giudizio, in caso le parti vogliano spontaneamente accedere ad un percorso di mediazione familiare è necessario che le medesime, tramite i loro avvocati, facciano istanza congiunta al giudice per sospendere l'eventuale iter giudiziario, rinviando la trattazione della causa per un tempo adeguato al percorso di mediazione.
- 8) Nell'ipotesi di mediazione familiare **SU INVITO DEL GIUDICE**, le parti partecipano personalmente senza l'assistenza dell'avvocato, ad eccezione dell'incontro individuale iniziale e quello eventuale finale per la sottoscrizione dell'accordo conclusivo della mediazione. Gli avvocati possono partecipare agli incontri se è necessario al raggiungimento dell'accordo.

CENTRO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA GENITORIALITA'

Catania, Piazza Giovanni Verga, 25 - P. IVA 04884080872

IBAN IT80R0200816934000104128498 - info@concordiamediazioni.it

www.concordiamediazioni.it



9) E' necessario il deposito della domanda di mediazione o dell'adesione alla mediazione, corredata dalla ricevuta di pagamento delle spese di avvio/adesione **di euro 48,80 iva compresa**. La mediazione si svolge attraverso incontri individuali ovvero con incontri congiunti in cui sono presenti il mediatore e le parti in presenza presso la sede, ovvero in collegamento da remoto su piattaforma telematica. I figli minori non vengono mai coinvolti in mediazione; i figli maggiorenni potrebbero essere sentiti su specifiche questioni di loro interesse, previo consenso di entrambi i genitori. Tutti i partecipanti alla mediazione hanno l'obbligo di riservatezza e il divieto di audio/video registrazione, la cui violazione costituisce illecito civile e penale. In mediazione si deve mantenere uno spirito collaborativo e leale e si deve dichiarare quali giudizi civili e penali sono in corso, non intraprendendo ulteriori iniziative giudiziarie. Non si può citare il mediatore a testimoniare in tribunale. Il mediatore non può verbalizzare nulla senza il consenso delle parti. Se la mediazione si conclude negativamente viene redatta dal mediatore attestazione dell'avvenuta partecipazione di una o di entrambe le parti alla mediazione. Se invece la mediazione si conclude con accordo, esso viene verbalizzato e sottoscritto, infine con l'assistenza degli avvocati viene rivestito della forma giuridica idonea alla sua efficacia vincolante. Gli incontri di mediazione previsti sono un numero minimo di 3/5, fino a un massimo di 8/10. **Ogni incontro di mediazione ha la durata di circa 60 minuti e un costo di €. 36,60 iva compresa per parte. Il mediatore può concordare costi differenti sulla base di comprovate difficoltà economiche delle parti, tuttavia la mediazione familiare non prevede l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. La mediazione può essere svolta in co-mediazione da più mediatori esperti e non sono dovuti aumenti.**

10) Alla domanda di mediazione vanno allegati:

- a) copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale delle parti della mediazione;
- b) ricevuta di avvenuto pagamento delle spese di avvio/adesione alla mediazione pari a € 48,80 iva compresa. Il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario in favore di Concordia Mediazioni s.r.l. c/o Unicredit spa **IBAN IT80R0200816934000104128498** - con la causale "*Spese di avvio e/o adesione alla mediazione familiare NOME COGNOME*", ovvero con assegno, contanti, POS, direttamente presso la sede di Concordia Mediazioni;
- c) procura speciale rilasciata all'avvocato per l'assistenza in mediazione;
- e) per le mediazioni su invito del giudice allegare copia dell'ordinanza ovvero verbale di udienza.

Dichiaro di aver letto il consenso informato e sottoscrivo per attestarne la conoscenza

Luogo e data _____ **Firma** _____

ALTRI ALLEGATI ALLA DOMANDA DI MEDIAZIONE: _____

CENTRO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA GENITORIALITA'

Catania, Piazza Giovanni Verga, 25 - P. IVA 04884080872

IBAN IT80R0200816934000104128498 - info@concordiamediazioni.it

www.concordiamediazioni.it



Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta Concordia Mediazioni s.r.l. **Titolare del trattamento.** Il Titolare del trattamento è Concordia Mediazioni s.r.l. nella persona dell'amministratore unico Valeria Virzi, domiciliata per la carica in Catania, Piazza G. Verga n.25. **Responsabile della protezione dei dati (DPO).** Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Valeria Virzi. Il Responsabile del trattamento è Valeria Virzi. **Finalità del trattamento** dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge. **Modalità di trattamento e conservazione.** Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dall'Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. **Ambito di comunicazione e diffusione.** Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge. **Trasferimento dei dati personali.** I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. **Categorie particolari di dati personali.** Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali". Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. **Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.** Il Concordia Mediazioni s.r.l. non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. **Diritti dell'interessato.** In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d) ottenere la limitazione del trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un'autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a concordia@pecaruba.it, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail.

Dichiaro di aver ricevuto l'informativa e acconsento al trattamento dei dati solo per quanto necessario allo svolgimento della mediazione familiare presso il Centro Concordia Mediazioni.

Firma _____

CENTRO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA GENITORIALITA'

Catania, Piazza Giovanni Verga, 25 - P. IVA 04884080872

IBAN IT80R0200816934000104128498 - info@concordiamediazioni.it

www.concordiamediazioni.it